

Categoria ATECO e luce e gas: cosa devi sapere per scegliere l'offerta giusta

di [Redazione](#)

Pubblicato il 20 Giugno 2025

Molte imprese pagano più del dovuto in bolletta perché ignorano un dettaglio importante: il codice ATECO può dare accesso a IVA ridotta e esenzioni fiscali, ma solo se richiesto esplicitamente. Basta una dichiarazione per risparmiare, ma pochi lo fanno o agiscono in tempo. Ecco come non perdere l'agevolazione.

Le tariffe nel **mercato libero dell'energia** variano non solo in base ai consumi, ma anche al **settore economico di appartenenza**, determinato dal codice ATECO. Alcune categorie, come l'agricoltura o la manifattura, possono usufruire legalmente dell'**IVA al 10%**, anziché al 22%, e in certi casi ottenere l'**esenzione totale dalle accise**. Ma questo non succede in automatico: il fornitore può applicare le agevolazioni **solo se l'utente le richiede esplicitamente**, allegando la documentazione corretta. Questo significa che, nella scelta del fornitore, bisogna richiedere e sottoscrivere una specifica [offerta luce e gas personalizzata sul codice ATECO](#).

Codice ATECO e trattamento fiscale: le norme

Il **codice ATECO**, pubblicato dall'ISTAT e attribuito dall'Agenzia delle Entrate, identifica l'attività economica prevalente dell'impresa. In base ad alcune recenti disposizioni, e tenendo conto del dispendio energetico in base al settore, l'ATECO può conferire il diritto di accedere a **condizioni fiscali agevolate** sulla bolletta di luce e gas. Le aziende con codice ATECO compreso tra 10 e 33, ovvero quelle che svolgono attività **manifatturiere**, possono accedere all'**IVA ridotta al**

10% sull'energia elettrica. Lo stesso vale per le attività **agricole** (codici da 01 a 03). Ci sono poi tutti i casi in cui è prevista l'**esenzione dalle accise**, ad esempio per le imprese che producono elettricità, quelle che impiegano energia per processi metallurgici, o le attività industriali con consumi elevati, come previsto dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995). Ma attenzione: nessuna di queste agevolazioni



viene applicata automaticamente. **Serve una dichiarazione formale**, firmata dal legale rappresentante, con l'indicazione del codice ATECO e la documentazione fiscale aggiornata.

Perché molte imprese pagano più del dovuto (senza saperlo)

Molti contratti di fornitura vengono attivati **senza una verifica accurata** del profilo fiscale. In questi casi il fornitore applica la tariffa standard, con IVA al 22% e accise piene. Il cliente si ritrova quindi a **pagare più del dovuto**, pur avendo diritto a sconti fiscali. Purtroppo questo accade per disattenzione, incompetenza o mancanza di comunicazione tra cliente e fornitore. Lo scenario tipico è quello di un'azienda industriale che, senza indicare correttamente il proprio ATECO, viene trattata come "utenza civile", perdendo agevolazioni per centinaia di euro all'anno. Anche quando il codice è corretto, se non viene trasmessa l'**autocertificazione** al fornitore, la riduzione fiscale non viene applicata. Questo è un passaggio che **spetta all'impresa, non al fornitore**. Il che significa che non basta avere diritto all'agevolazione: bisogna esercitarlo.

Quindi, cosa bisogna fare

Il primo passo è **verificare il proprio codice ATECO**, consultando la visura camerale aggiornata. Una volta identificata la sezione di appartenenza, bisogna controllare se si rientra tra le categorie che possono **accedere a IVA agevolata o esenzioni dalle accise**, come previsto dal D.P.R. 633/72 e dal D.Lgs. 504/95. Se si ha diritto a una di queste agevolazioni, il passo successivo è **scaricare il modulo di autodichiarazione fiscale** dal sito del proprio fornitore. È necessario compilarlo, firmarlo e inviarlo con tutti gli allegati richiesti (copia documento, visura, codice POD o PDR della fornitura). Questo vale anche per chi ha già un contratto attivo: è sempre possibile **richiedere la correzione** del profilo fiscale e ottenere il **rimborso delle imposte non dovute**, a patto di agire entro i termini previsti.

Redazione Venerdì 20 giugno 2025